

**Legge regionale 17 aprile 1981, n. 13 (BUR n. 17/1981)
(Novellazione)**

RIFINANZIAMENTO, PER L'ANNO 1981, DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1974, N. 33, RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI NEL SETTORE DEL TURISMO

Art. 1

La legge regionale 17 maggio 1974, n. 33, dal titolo "Disciplina delle manifestazioni e delle iniziative promozionali nel settore del turismo" è rifinanziata per l'esercizio 1981 con lo stanziamento di L. 1.650.000.000.

Art. 2

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante riduzione:

- in quanto a L. 1.200.000.000 del cap. 196219740 "Fondo globale spese correnti normali" (Partita: "Rifinanziamento per manifestazioni turistiche in Italia e all'estero") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981;

- in quanto a L. 450.000.000 del cap. 196219760 "Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo" (Partita: "Ulteriori interventi nel settore del turismo") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.

Art. 3

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 vengono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 196219740	1.200.000.000	1.200.000.000
Cap. 196219760	450.000.000	450.000.000
	<hr/>	<hr/>
	1.650.000.000	1.650.000.000
In aumento:		
Cap. 033003271 - "Spese per manifestazioni ed iniziative turistiche in Italia e all'estero"	1.650.000.000	1.650.000.000

Art. 4

A decorrere dall'esercizio 1982 lo stanziamento di spesa sarà

fissato con la legge di bilancio.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.